

Codice A1709C

D.D. 6 agosto 2021, n. 690

L.R. n. 5-2018 - Azienda Agri-Turistico-Venatoria "VILLARBOIT" - Presa d'atto cambio intestazione concessionario e rigetto istituzione nuova zona cani -



ATTO DD 690/A1709C/2021

DEL 06/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: L.R. n. 5-2018 - Azienda Agri-Turistico-Venatoria "VILLARBOIT" – Presa d’atto cambio intestazione concessionario e rigetto istituzione nuova zona cani -

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto l’art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”.

Vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l’altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le

prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 354 del 10.12.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Villarboit" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, di ha 2150, ubicata nei Comuni di Villarboit, Formigliana, S.Giacomo, Balocco, Greggio e Albano Vercellese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli e il rilascio della concessione a favore della Società "Azienda Agricola Volpato Adelino & C. s.n.c." nella persona del Signor VOLPATO Franco, legale rappresentante, fino al 31.01.2005.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 89 del 2.04.1999 e n. 2 del 10.01.2000 con le quali sono state istituite tre zone denominate A,B e C, per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie: zona A) di ha 102.16.53, zona B) di ha 205.87.37 e zona C) di ha 218.63.03;

Vista la determinazione dirigenziale n. 169 del 07.09.2005, con la quale:

- si prendeva atto della sostituzione della società e del legale rappresentante con la società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico Sig. DELZOPPO Claudio;
- si autorizzava la riduzione territoriale di ha 30 della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, denominata zona B) che passa da ha 205.87.37 ad ha 175.87.37;
- si rinnovavano la concessione e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2014.

Vista la determinazione dirigenziale n. 356 del 30.11.2006 con la quale è stata autorizzata la permuta di superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Villarboit" con estromissione di terreni pari ad ha 219 in comune di Greggio ed inclusione di terreni pari ad ha 130 nei Comuni di Villarboit e San Giacomo Vercellese, per cui la superficie complessiva dell'azienda risulta pari ad ha 2061.

Vista la determinazione dirigenziale n. 484 del 06.06.2013 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. SEMPLICI Giorgio ad amministratore unico della società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." intestataria della concessione della suddetta azienda, in sostituzione del Sig. DELZOPPO Claudio, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 9 del 14.01.2014 con la quale:

- si è rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Villarboit" di complessivi ha 2061, ubicata nei Comuni di Villarboit, Formigliana, S. Giacomo, Balocco, Greggio e Albano Vercellese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli in favore della società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l.", fino al 31.01.2023;
- si prendeva atto della nomina del Sig. DELZOPPO Claudio ad amministratore unico della società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." intestataria della concessione della suddetta azienda, in sostituzione del Sig. SEMPLICI Giorgio, dimissionario;
- si rinnovavano le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, individuate nella planimetria agli atti con le lettere A) e B), ed aventi rispettivamente una superficie di ha 102.16.53 e di ha 424.50.40, fino al 31.01.2023.

Vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 15/1/2014 di modifica dell'intestazione della concessione di cui alla DD N. 9 del 14/1/2014 per mero errore materiale al momento dell'istanza,

intestandola al Sig. DELZOPPO Claudio come persona fisica anziché all'Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit Srl.

Vista la determinazione dirigenziale n. 616 del 29/5/2018 con la quale è stato preso atto della modifica dell'intestazione della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Villarboit" (VC) da società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." a società "La Ghiandaia S.n.c. di Delzoppo Claudio e Guala Simone" il cui rappresentante legale è il Sig. DELZOPPO Claudio.

Vista ora l'istanza prot. n. 2593 del 28/01/2021 di istituzione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C" e di cambio di intestazione della concessione della AATV VILLARBOIT dalla sciolta società "La Ghiandaia S.n.c. di Del Zoppo Claudio e Guala Simone" a DELZOPPO Claudio come piccola impresa agricola individuale.

Dato atto che, poiché l'istituenda area zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C si trova in prossimità del sito della Rete Natura 2000 IT1120014 "Garzaia del rio Druma", è emersa la necessità di presentare preventivamente istanza di assoggettabilità a valutazione di incidenza al soggetto delegato alla gestione.

Fatto presente che di detti motivi ostativi di preavviso di rigetto è stata data comunicazione (ai sensi dell'ex art 10 bis della L. 241/1990) al Sig. DELZOPPO Claudio a mezzo PEC con ns. nota prot. n. 19783 del 21/7/2021 e che trascorso il termine di 10 giorni indicato nella medesima nessuna osservazione è pervenuta a questo Settore.

Viste le verifiche d'ufficio inerenti l'iscrizione al Registro delle Imprese di Biella, Vercelli, Novara e Verbanò Cusio Ossola nonché alla Prefettura competente di Vercelli PR_VCUTG_Ingresso_0012113_20210611 da cui risulta che a carico di DELZOPPO Claudio e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011".

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza del Sig. DELZOPPO per la parte riguardante il cambio di intestazione della concessione e di rigettare invece l'istanza di istituzione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C" di ettari 57.94.00 denominata C per la mancata presentazione dell'istanza di assoggettabilità a valutazione di incidenza al soggetto delegato alla gestione del gestore del sito della Rete Natura 2000 IT1120014 "Garzaia del rio Druma" o comunque di adeguate osservazioni in merito.

Constatato che la richiesta riguardante il cambio di intestazione è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che fissa in giorni 180 dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento

conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 avendo interrotto i termini del procedimento con la citata nota di comunicazione dei motivi ostativi al totale accoglimento dell'istanza ai sensi dell'ex art. 10 bis della L. 241/1990.

Vista la D.G.R. 16 aprile 2021, n. 1-3082 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte."

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i..
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i..
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- Di prendere atto del cambio di intestazione della concessione della A.A.T.V. "VILLARBOIT" a seguito dello scioglimento della Società "La Ghiandaia S.n.c. di Del Zoppo Claudio e Guala Simone", intestandola a DELZOPPO Claudio in qualità di piccola impresa agricola individuale.

- DI rigettare la richiesta di istituzione della nuova zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C" di ettari 57.94.00 denominata C per le motivazioni indicate in premessa.

- Di dare atto che il nuovo Concessionario sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 9 del 14/1/2014 di rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "VILLARBOIT" fino al 31/01/2023; disposizioni e prescrizioni che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata "VILLARBOIT" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione. In particolare,

si rammenta che i confini dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino